



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento recante “Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata” approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 36 del 29/9/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la propria determinazione n. 238 del 7/11/2022

RENDE NOTO

<p>UN AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI GABICCE MARE</p>

ART. 1 CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicato nel territorio del Comune di Gabicce Mare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea titolari permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale (si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa; la continuità si verifica nel caso in cui tra la scadenza di un permesso e la data di rilascio del successivo non siano trascorsi più di dodici mesi). E' parificato al possessore di permesso di soggiorno di durata biennale, lo straniero che ha presentato domanda di rinnovo di permesso di soggiorno biennale;
- a bis)** avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque (5) anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- b) avere la residenza o prestare nel Comune di Gabicce Mare attività lavorativa principale e con impegno orario rilevante e tale da configurare un obiettivo interesse abitativo nel territorio comunale ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (AIRE) del Comune di Gabicce Mare;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare,

ovunque ubicata, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione dell'abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;

- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 5/12/2013, non superiore ad euro 12.202,00 di valore ISEE riferito all'anno di imposta 2020; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie costituite da una sola persona ossia ISEE di euro 14.642,00; ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato, devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e del articolo 2 del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale.

La disposizione non si applica nei confronti di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza).

- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

e-bis) o aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e-bis) del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) e e) ed e- bis) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

ART. 2 NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

2. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato

di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

ART. 3 COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta in bollo sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Gabicce Mare.

DOVE REPERIRE IL MODULO

✓ Sito web del Comune di Gabicce Mare www.comune.gabicce.ps.it

✓ Presso la sede comunale nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30.

Le informazioni si possono chiedere ai seguenti numeri: 0541/820628-0541/820643-0541/820622

PER LA COMPILAZIONE

Per informazioni sulla compilazione della domanda si può contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0541/820628 - 820643 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

La domanda potrà essere:

- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, presso il Comune di Gabicce Mare, via C. Battisti,66 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30;
- inviata via PEC esclusivamente al seguente indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it
- inviata tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Via C. Battisti n.66, 61011-Gabicce Mare (PU)

<p>ENTRO VENERDI' 23 DICEMBRE 2022 A PENA D'ESCLUSIONE.</p>
--

La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo se presentate direttamente; quella di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale di spedizione o dalla ricevuta PEC.

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e quindi, esclusivamente in tale caso, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data sopra indicata, il termine entro cui presentare la domanda è prorogato di 15 giorni a pena d'esclusione.

ART. 4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria, esperita dal competente ufficio comunale, è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione da parte della Commissione.
2. L'ufficio procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
3. A tal fine il responsabile del procedimento richiede agli interessati le informazioni, la

regolarizzazione o la documentazione mancante nella domanda, fissando un termine **di dieci (10)** giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Le domande con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria sono trasmesse alla Commissione.

Commissione

Per la formazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con atto del Responsabile del Servizio competente in materia di assegnazione alloggi ERP.

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione.
2. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'ufficio comunale in fase di istruttoria o la Commissione possono attivare idonee procedure di verifica.

Graduatoria provvisoria. Partecipazione al procedimento. Opposizione alla graduatoria provvisoria

1. Con la graduatoria provvisoria di assegnazione si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso e del presente regolamento.

2. La Commissione:

- verifica la completezza e la regolarità delle domande, e le relative condizioni di ammissibilità, nonché i requisiti di accesso;
- chiede la documentazione eventualmente mancante o incompleta;
- assegna i punteggi secondo le condizioni soggettive ed oggettive di cui alle tabelle A) e B) allegata al regolamento comunale per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, formando la Graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria: l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio relativo.

4. La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi sono pubblicati, con modalità tali da assicurare il diritto alla riservatezza, mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante (necessaria per l'attribuzione del punteggio), dei modi e dei termini – fissati in **15 giorni** – per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

5. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo di **15 giorni**.

Priorità

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui al punto B.5 dell'art. 13 del presente regolamento (all. A n. 5, lett. b. L.R. n.36/05);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Graduatoria definitiva

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione (attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio), la commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata.
2. La graduatoria così formulata viene approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente e viene pubblicata **per 15 giorni** all'albo pretorio e nel sito internet del comune.
3. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.
4. La graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ART. 5 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal comune tra quelli disponibili. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, alla scelta, anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini dell'occupazione;

Tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore E.R.A.P. di Gabicce Mare secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e seguenti della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

ART. 7 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento Comunale vigente.

Gabicce Mare,

La Responsabile del 2[^] Settore
Servizi alla persona
Avv. Flamigni Anna

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005